

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 383/2009 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

#### 1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1129/2008 <sup>(2)</sup> del 14 novembre 2008 («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso («fili e trefoli PSC») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Occorre osservare che il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata da Eurostress Information Service («ESIS») a nome dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli PSC.
- (3) Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e

il 31 dicembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

#### 1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) La Commissione ha continuato l'inchiesta relativamente agli aspetti connessi all'interesse della Comunità e ha effettuato un'analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della comunitari dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie.
- (6) Sono state effettuate quattro ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società utilizzatrici:
  - Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Spagna,
  - Grupo Pacadar SA, Madrid, Spagna,
  - Strongforce Engineering PLC, Dartford, Regno Unito,
  - Hanson Building Products Limited, Somercotes, Regno Unito.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 15.11.2008, pag. 5.

